



VH ITALIA

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA SECUFARM®

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



VH ITALIA
ASSICURAZIONI



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE AVVERSITA' CATASTROFALI, DI FREQUENZA ED ACCESSORIE LINEA SECUFARM®

mod. CS-2019-COLL-SF-AG
(ultimo aggiornamento 01/2019)

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità al Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura Annuale.

In caso di diversità tra le presenti Condizioni di Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l'Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l'Organismo Associativo. L'Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni d'Assicurazione che disciplinano la Polizza Collettiva a cui ha aderito.

CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM®

Le presenti Condizioni Speciali di Assicurazione LINEA SECUFARM® sono da ritenersi annesse alle Condizioni Generali di Assicurazione (Modello CG-2019-COLL-AG) e valgono se dal Certificato di Assicurazione risulta che l'Assicurato ha scelto la linea di prodotto SF (SECUFARM®).

Il presente modello trova applicazione al verificarsi di avversità:

- Catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e brina);
 - Frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve);
 - Accessorie (Colpo di sole e Vento caldo, Sbalzo termico),
- come descritte e definite nelle condizioni generali (Modello CG-2019-COLL-AG).



Sommario

CONDIZIONI SPECIALI LINEA SECUFARM®	2
Art. 1 – ACTINIDIA	4
Art. 2 – ALBICOCCHE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE	7
Art. 3 – UVA DA VINO	11
Art. 4 – UVA DA TAVOLA	13
Art. 5 – OLIVE DA OLIO	15
Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA	17
Art. 7 – POMODORO e POMODORINO DA INDUSTRIA	19
Art. 8 – COCOMERI E MELONI	21
Art. 9 – MAIS DA GRANELLA	24
Art. 10 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)	25
Art. 11 – RISO	27
Art. 12 – FRUMENTO TENERO E FRUMENTO DURO	28
Art. 13 – ORZO	29
Art. 14 – SOIA	30
ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®	32
ALLEGATO 2 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®	35

Art. 1 – ACTINIDIA

1.1 Decorrenza

La garanzia, ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina il 31 ottobre di ogni anno, per tutti i rischi in garanzia.

1.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

1.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti, nonché il danno indiretto conseguente alla defogliazione causata dalle percosse della *Grandine*.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per essi la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni, ancorché prolungate, che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

1.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%

1.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia, sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola, limite 80%;
- *Vento Forte* in forma singola, limite 80%;
- *Grandine e Vento Forte associati*, limite 80%; *Per tutti gli altri eventi* in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



1.6 Calcolo del danno

1.6.1 Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 1-SF, 2-SF da calcolare sul prodotto residuo

Tab. 1-SF - Valutazione del danno di qualità su Actinidia - Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento Caldo		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; lieve alterazione all'epicarpo	0
Seconda	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni superficiali; alterazione media all'epicarpo	30
Scarto commerciale	Qualche lesione media; deformazione lieve o media; alterazione notevole all'epicarpo	60
Scarto	Numerose lesioni medie; lesioni notevoli; lesioni non riparate; deformazione grave; frutti distrutti	100

Tab. 2-SF - Valutazione del danno indiretto di qualità conseguente a defogliazione su Actinidia – Linea SECUFARM® - Rischio Grandine									
	% di Defogliazione								
EPOCA DEL SINISTRO*	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADE	Coefficiente di danno %								
1 ^a giugno	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2 ^a giugno	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3 ^a giugno	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1 ^a luglio	0	13	17	22	26	31	36	41	45
2 ^a luglio	0	13	17	23	28	33	39	45	49
3 ^a luglio	0	11	16	22	27	33	37	45	48
1 ^a agosto	0	10	14	22	27	33	38	43	48
2 ^a agosto	0	8	11	17	25	29	35	42	47
3 ^a agosto	0	7	11	17	26	31	36	40	43
1 ^a settembre	0	6	9	15	28	32	36	39	41
2 ^a settembre	0	5	7	12	21	26	31	34	35
3 ^a settembre	0	2	4	9	13	18	24	25	26
1 ^a ottobre	0	2	2	5	6	10	14	15	16
2 ^a ottobre	0	1	2	3	4	4	5	5	6

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo. Per i danni da defogliazione intermedi si procede per interpolazione.

Le lesioni, ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo e che non causa accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente alla frequenza "qualche".



Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Se i frutti classificati nella categoria “Prima” rappresentano una quantità \leq al 15% del totale dei frutti esaminati, anche questi frutti saranno declassati alla categoria “Seconda”.

1.7 Disposizioni varie

Le eventuali spese aggiuntive per la selezione del prodotto danneggiato sono già considerate nelle classi di danno e non sono quindi indennizzabili separatamente.

Nella misura in cui si faccia riferimento a “classi commerciali di qualità” si applicano le norme di qualità dell’UE per frutta ed ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell’11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).



Art. 2 – ALBICOCHE, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE

2.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio per tutti i prodotti, e per i rischi diversi da *Gelo e Brina*, dalla fase fenologica di allegagione

La garanzia *Gelo-Brina*, per i prodotti Albicocche; Ciliegie; Mele; Nettarine; Pere; Pesche e Susine decorre dall'inizio della fioritura.

2.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e, quindi, idoneo al consumo fresco.

2.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

2.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%

2.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola, limite 80%;
- *Vento Forte* in forma singola, limite 80%;
- *Grandine e Vento Forte* tra essi associati, limite 80%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



2.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG) .

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 3-SF, 4-SF, 5-SF, 6-SF, 7-SF da calcolare sul prodotto residuo

2.6.1 PESCHE, ALBICOCCHE

Tab. 3-SF – Valutazione del danno di qualità su Pesche e Albicocche - Linea SECUFARM® - Rischi: Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento caldo

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo.	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; alterazione media all'epicarpo.	30
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo; frutti deformati.	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti.	100

2.6.2 NETTARINE, SUSINE, CILIEGIE

Tab. 4-SF - Valutazione del danno di qualità su Nettarine, Susine, Ciliegie - Linea SECUFARM® - Rischi Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento caldo

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; alterazione media all'epicarpo.	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo frutti deformati.	80
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, frutti gravemente deformati, frutti distrutti.	100



2.6.3 MELE

Tab. 5-SF - Valutazione del danno di qualità su Mele - Linea SECUFARM® - Rischi: Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento caldo

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; tracce di alterazione all'epicarpo.	0
Prima	Qualche lesione all'epicarpo; tracce di ondulato; alterazioni lievi all'epicarpo.	5
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, ondulato lieve; alterazioni media all'epicarpo.	30
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; ondulato medio; alterazione notevole all'epicarpo; frutti deformati.	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo, lesioni non riparate, ondulato grave; frutti gravemente deformati; frutti distrutti.	100

2.6.4 PERE WILLIAM BIANCO.

Tab. 6-SF - Valutazione del danno di qualità su Pere William B. - Linea SECUFARM® - Rischi: Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento caldo

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo.	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo: lesioni lievi al mesocarpo; alterazione media all'epicarpo.	40
Industria	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo; frutti deformati.	70
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo; lesioni non riparate; frutti gravemente deformati; frutti distrutti.	100

2.6.5 PERE PRECOCI E PERE

Tab. 7-SF - Valutazione del danno di qualità su Pere - Linea SECUFARM® - Rischi: Grandine, Vento Forte, Gelo Brina, Colpo di Sole, Vento caldo

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi; qualche lesione all'epicarpo; alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; alterazione media all'epicarpo.	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo; alterazione notevole all'epicarpo; frutti deformati.	80
Scarto	Lesioni gravi al mesocarpo; lesioni non riparate; frutti gravemente deformati; frutti distrutti.	100

Se i frutti classificati nella categoria “Prima” rappresentano una quantità ≤ al 15% del totale dei frutti esaminati, anche questi frutti saranno declassati alla categoria “Seconda”.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



2.7 Disposizioni varie

Le eventuali spese aggiuntive per la selezione del prodotto danneggiato sono già considerate nelle classi di danno e non sono quindi indennizzabili separatamente.

Nella misura in cui si faccia riferimento a “classi commerciali di qualità” si applicano le norme di qualità dell’UE per frutta ed ortaggi: Regolamento CEE n. 920/89 della Commissione del 10/04/1989 che stabilisce le norme di qualità per la frutta e gli ortaggi (GUCE n. L 97 dell’11/04/1989), modificato da ultimo con il Regolamento CEE n. 888/97 del 16/05/1997 (GUCE n. L 126 del 17/05/1997).



Art. 3 – UVA DA VINO

3.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

La garanzia di qualità, limitatamente al rischio *Grandine* decorre convenzionalmente per tutte le varietà a partire dalle ore 12,00 del 15 Giugno.

3.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne il prodotto destinato alla vinificazione.

3.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne l'evento *Eccesso di Pioggia*, a parziale deroga della definizione dell'avversità, la garanzia riguarda esclusivamente il danno di QUALITA' conseguente all'insorgenza di marcescenza dovuta *all'Eccesso di Pioggia*, ma limitatamente al verificarsi dell'evento *Eccesso di Pioggia* nei 20 giorni decorrenti dalle ore 12,00 delle seguenti date:

- 01 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta precoce;
- 20 Agosto per i vitigni con epoca di raccolta media;
- 09 Settembre per i vitigni con epoca di raccolta tardiva.

La suddetta garanzia cessa alle ore 24,00 del ventesimo giorno decorrente dalle date sopra riportate.

Le epoche di raccolta delle diverse varietà assicurate, fanno riferimento all'allegato 2 delle Condizioni Speciali (tabella riassuntiva). Per tutte le varietà non riportate, per l'epoca di raccolta si rimanda a quanto evidenziato dal Registro Nazionale delle varietà di vite.

3.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%



3.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola, limite 95%;
- *Vento Forte* in forma singola, limite 95%;
- *Grandine e Vento Forte* tra essi associati, limite 95%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

3.6 Calcolo del danno

Stabilito il danno di quantità sulla base dell'art. 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG), il danno di qualità, da calcolare sul prodotto residuo, viene CONVENZIONALMENTE valutato:

- a) per quanto riguarda l'evento *Eccesso di Pioggia e Colpo di Sole* attribuendo il danno del 100 % (cento per cento) ad ogni acino compromesso da marcescenza o avvizzimento;
- b) per quanto riguarda gli eventi *Grandine* sulla base delle tabelle 8-SF

Tab.8-SF- Valutazione dei danni di qualità Uva da vino - Linea SECUFARM® - Rischi Grandine					
	% DANNO DI QUALITA'				
	EPOCA DEL SINISTRO				
	Seconda quindicina DI GIUGNO	Prima quindicina DI LUGLIO	Seconda quindicina DI LUGLIO	Prima quindicina DI AGOSTO	Seconda quindicina DI AGOSTO in poi
Grappoli danneggiati fino al 9%	0	0	0	0	0
Grappoli danneggiati dal 10% al 25%	20	25	30	35	40
Grappoli danneggiati dal 26% al 50%	40	45	50	55	60
Grappoli danneggiati dal 51% al 75%	70	75	80	80	80
Grappoli danneggiati oltre il 76%	80	85	90	90	90

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

3.7 Maggiorazione di danno qualitativo per percosse sui tralci

Nel caso in cui la grandine avvenga entro e non oltre le ore 12,00 del 20 Luglio e che per particolare intensità e frequenza di colpi possa provocare danni consistenti ai tralci fruttiferi, il



peritò potrà maggiorare il danno qualitativo riscontrato sui grappoli fino ad un massimo di 5 punti percentuali da calcolare sul prodotto residuo.

Art. 4 – UVA DA TAVOLA

4.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

In relazione al dispositivo dell'art. 4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2019-COLL-AG), la garanzia cessa comunque al 20 ottobre, ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la garanzia cessa il 30 novembre.

4.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara e difetto e quindi idoneo al consumo fresco delle varietà da tavola.

Sono esclusi dalla garanzia i ceppi e i tralci delle viti.

4.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta di uno o più eventi garantiti.

Per quanto concerne la garanzia *Eccesso di Pioggia* sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 3 giorni consecutivi. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorché prolungate che non comportino il superamento dei suddetti limiti di intensità.

4.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%



4.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola, limite 80%;
- *Vento Forte* in forma singola, limite 80%;
- *Grandine e Vento Forte* tra essi associati, limite 80%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

4.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 9-SF da calcolare sul prodotto residuo

Tab. 9-SF - Valutazione del danno di qualità su Uva da tavola – Linea SECUFARM® - Rischio Grandine		
Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Illesi	0
Prima	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati fino al 10%	10
Seconda	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 10% e fino al 25%	30
scarto commerciale	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati e/o perduti oltre il 25%	70
Scarto	Grappoli colpiti con un'aliquota di acini danneggiati superiore al 50%	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 5 – OLIVE DA OLIO

5.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina il 15 dicembre.
Limitatamente al *Vento Forte* la garanzia termina il 15 Ottobre.

5.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda solo il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto ed idoneo ad essere destinato al frantoio.

5.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

5.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
 - **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.
- La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%

5.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola, limite 80%;
- *Vento Forte* in forma singola, limite 80%;
- *Grandine e Vento Forte* tra essi associati, limite 80%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.



5.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 10-SF da calcolare sul prodotto residuo

Tab. 10-SF - Valutazione del danno di qualità su Olive da olio – Linea SECUFARM® - Rischi *Grandine, Vento Forte*

	% danno
a) Illese; qualche lesione minima, alterazione lieve all'epicarpo	0
b) Qualche lesione all'epicarpo; qualche ammaccatura, alterazione media all'epicarpo	10
c) Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione al mesocarpo; ammaccature deformanti; alterazione notevole all'epicarpo	35
d) Più lesioni al mesocarpo; qualche lesione al mesocarpo non riparata;	60
e) Più lesioni al mesocarpo non riparate; drupe distrutte.	100

Per gli eventi non espressamente indicati nella tabella precedente si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 6 – OLIVE DA TAVOLA

6.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina il 15 dicembre.
Limitatamente al *Vento Forte* la garanzia termina il 15 Ottobre.

6.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto destinato al consumo da mensa.

6.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG)–, e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG)–, la Società risarcisce il danno di quantità e di qualità causato dai rischi in garanzia al *Prodotto* assicurato.

6.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
 - **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.
- La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%

6.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola, limite 80%;
- *Vento Forte* in forma singola, limite 80%;
- *Grandine e Vento Forte* tra essi associati, limite 80%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

6.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 11-SF da calcolare sul prodotto residuo



Tab. 11-SF - Valutazione del danno di qualità su Olive da tavola – Linea SECUFARM® - Rischio Grandine, Vento Forte

Categoria	Descrizione	% danno
Prima	Frutti illesi, qualche lesione all'epicarpo, tracce di ondulato, alterazione lieve all'epicarpo	0
Seconda	Più lesioni all'epicarpo, lesioni lievi al mesocarpo, alterazione media all'epicarpo	40
Scarto Commerciale	Lesioni medie al mesocarpo, frutti deformati, alterazione notevole all'epicarpo	70
Scarto	Lesioni gravi che raggiungono endocarpo e drupe perdute	100

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 7 – POMODORO e POMODORINO DA INDUSTRIA

7.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio dall'emergenza, in caso di semina; ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

In relazione al disposto dell'art. 4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2019-COLL-AG), la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- dopo 130 giorni dalla data della semina;
- dopo 120 giorni dalla data del trapianto;
- al 10 ottobre per l'Italia Settentrionale;
- al 30 settembre per l'Italia Centro-Meridionale e Insulare.

7.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto, destinato alla produzione di pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione, per ogni partita, devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la destinazione: pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere, pomodorino da industria;
- b) la data di semina o di trapianto

7.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità e di qualità subito dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

7.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
- **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.

La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%



7.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola, limite 80%;
- *Vento Forte* in forma singola, limite 80%;
- *Grandine e Vento Forte* tra essi associati, limite 80%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

7.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della tabella 12-SF, 13-SF, 14-SF da calcolare sul prodotto residuo

Tab. 12 - SF Valutazione del danno di qualità su Pomodoro da concentrato ed altre trasformazioni conserviere – Linea SECUFARM® – Rischi Grandine, Colpo di Sole		% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate	5
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni lievi, alterazione lieve all'epicarpo	15
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all'epicarpo	30
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi, alterazione notevole all'epicarpo	50
f)	Frutti distrutti	100

Tab. 13 - SF Valutazione del danno di qualità su Pomodori da pelati – Linea SECUFARM® – Rischio Grandine , Colpo di Sole		% danno
a)	Frutti illesi, frutti macchiati	0
b)	Frutti ammaccati, frutti con lesioni lievi riparate, deformazioni lievi,	15
c)	Frutti con lesioni medie riparate, frutti con lesioni lievi non riparate, deformazioni medie, alterazione lieve all'epicarpo	25
d)	Frutti con lesioni gravi riparate, frutti con lesioni medie non riparate, alterazione media all'epicarpo	40
e)	Frutti con lesioni gravi non riparate, deformazioni gravi, alterazione notevole all'epicarpo	60
f)	Frutti distrutti	100



Tab. 14 - SF Valutazione del danno di qualità su Pomodorino da industria –Linea SECUFARM® – Rischio Grandine, Colpo di Sole		% danno
a)	Frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epicarpo,	0
b)	Ammaccature; lesioni all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	25
c)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, alterazione media all'epicarpo	50
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie, alterazione notevole all'epicarpo	70
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; frutti distrutti.	100

Per ammaccatura si intende: compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

Le lesioni: sono tali quando interessano il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.

Scottature: depigmentazioni, suberificazione e allessatura dei tessuti.

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

Art. 8 – COCOMERI E MELONI

8.1 Decorrenza

La garanzia ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto, in caso di trapianto.

In relazione al disposto dell'art. 4 – EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE – DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA (Mod. CG-2019-COLL-AG), la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa, comunque:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate dopo 125 giorni dalla data di semina e/o trapianto;
- per le coltivazioni a cielo aperto dopo 130 giorni dalla data di semina e/o trapianto;
- entro e non oltre il 30 settembre per tutte le coltivazioni

8.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto, idoneo al consumo fresco.

Per ogni partita devono essere tassativamente indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- a) la data di semina o di trapianto;
- b) la tipologia di coltivazione: a cielo aperto, semi-forzata, forzata, a cielo aperto tardiva.

8.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità e di qualità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.



8.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **OPZIONE A:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 30 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 30%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 31%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella A riportata nell'allegato 1.
 - **OPZIONE B:** In caso di danno causato dal verificarsi dei soli eventi *Grandine e/o Vento Forte*, l'Assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella B riportata nell'allegato 1.
- La scelta dell'opzione A o B deve risultare dal certificato sottoscritto dall'Assicurato.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%.

8.5 Limiti di indennizzo

I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi ai singoli eventi in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- *Grandine* in forma singola, limite 80%;
- *Vento Forte* in forma singola, limite 80%;
- *Grandine e Vento Forte* tra essi associati, limite 80%;
- Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della Somma Assicurata.

8.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG). Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 15-SF, 16-SF, 17-SF da calcolare sul prodotto residuo

Tab. 15-SF - Valutazione del danno di qualità su Cocomeri e su Meloni lisci – Linea SECUFARM – Rischi: <i>Grandine, Vento forte, Colpo di sole,</i>		% danno
a)	Frutti illesi, traccia di alterazione all'epicarpo, qualche lesione all'epicarpo	0
b)	Più lesioni all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	15
c)	Numerose lesioni all'epicarpo, qualche lesione lieve al mesocarpo; deformazione lieve, alterazione media all'epicarpo	40
d)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; deformazione media; alterazione notevole all'epicarpo	60
e)	Più lesioni medie al mesocarpo; qualche lesione grave al mesocarpo, deformazione grave	80
f)	Più lesioni gravi al mesocarpo; frutti distrutti	100

Le lesioni: sono tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell'epicarpo.



Tab. 16-SF - Valutazione del danno di qualità su Meloni Retati – Linea SECUFARM, – Rischi: Grandine, Vento forte; Colpo di sole,

		% danno
a)	Frutti illesi; qualche lesione alla reticolatura, traccia di alterazione all'epicarpo	0
b)	Più lesioni alla reticolatura; qualche lesione all'epicarpo, alterazione lieve all'epicarpo	10
c)	Più lesioni all'epicarpo; qualche lesione lieve al mesocarpo; deformazione lieve, alterazione media all'epicarpo	30
d)	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; deformazione media, alterazione notevole all'epicarpo	55
e)	Più lesioni medie al mesocarpo; qualche lesione grave al mesocarpo, deformazione grave;	80
f)	Più lesioni gravi al mesocarpo frutti distrutti.	100

Oltre al danno convenzionale di cui alle tabelle 15-SF e 16-SF, viene riconosciuta, ove esistente, la perdita qualitativa conseguente ai danni da defogliazione causati dalla *Grandine*, determinata convenzionalmente sulla base dei parametri riportati nella tabella 17-SF, da applicare al prodotto residuo.

Tab. 17-SF - Tabella di danno da defogliazione su Cocomeri e Meloni – Linea SECUFARM® - rischio: Grandine

FASE FENOLOGICA DELLA COLTURA		DANNO DA DEFOGLIAZIONE (% da applicare al prodotto residuo)		
DA	A	< 30%	Fino al 100%	
FRUTTO DA 50 mm Ø	FINE INGROSSAMENTO FRUTTO e/o INIZIO RETATURA	0	dal 3	al 10
FINE INGROSSAMENTO FRUTTO e/o INIZIO RETATURA	INIZIO MAUTRAZIONE	0	dal 8	al 25
INIZIO MAUTRAZIONE	MATURAZIONE DI RACCOLTA	0	dal 5	al 15
MATURAZIONE DI RACCOLTA		0		

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.

In caso di raccolta scalare, si procede alla determinazione del danno per ogni scaglione di raccolta del prodotto che costituisce partita a sé stante.



Art. 9 – MAIS DA GRANELLA

9.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente al rischio *Gelo* e *Brina* ed *Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo.

Per il rischio *Vento forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di Punto Nero (BBCH 87), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'apezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre

9.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi da granella. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione dell'ibrido e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina e se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto.

9.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

9.4 Limiti assuntivi

Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **settanta centinaia di chilogrammi** (70 x 100Kg) per ettaro.

9.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

- **Opzione C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1. La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa
- **Opzione D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1. La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa
- **Opzione E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%



9.6 Limiti di indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento forte* al netto della franchigia, è pari al 90% della *Somma Assicurata* per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della *Somma Assicurata* per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.

9.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2019-COLL-AG).

Art. 10 – MAIS CEROSO DA INSILAGGIO (silo mais)

10.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto.

Limitatamente al rischio *Gelo e Brina, Eccesso di Pioggia*, la garanzia decorre dalla semina per i prodotti seminati dopo la data del 31 Marzo.

Per il rischio *Vento forte* la garanzia cessa all'inizio dello stadio fenologico di fine maturazione lattea (BBCH 75), intendendo per esso la situazione in cui almeno il 50% delle piante, presenti nell'apezzamento assicurato, si trovano o hanno superato il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'evento *Siccità*, la garanzia decorre dalla seconda sottofase di levata.

Fermo quanto riportato in precedenza, la garanzia *Vento forte* cessa entro e non oltre il 20 Ottobre

10.2 Prodotto assicurato

La garanzia concerne le coltivazioni di mais ibridi destinati all'insilaggio raccolti allo stadio di maturazione cerosa. Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione del nome commerciale e/o della classe di maturazione del mais coltivato, della data di semina, se si tratta di coltura principale o di secondo prodotto e della destinazione del prodotto.

10.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2018-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2018-COLL-AG), la Società risarcisce il danno di quantità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

10.3.1 Rischio Vento caldo

In deroga a quanto indicato nelle Definizioni di garanzia, per *Vento Caldo* deve intendersi il movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che si verifichi nella fase fenologica della fioritura, con temperature massime superiori ai 35°C, riscontrate nella fase termica diurna, seguite, durante la stessa giornata, da temperature superiori ai 25°C durante la fase termica notturna. Tale evento deve provocare un calo produttivo a seguito di una minore fecondazione delle spighe.



10.4 Limiti assuntivi

Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, per le coltivazioni non irrigue (in asciutta), la produzione garantita si intende assicurata entro il limite di **trecentocinquanta centinaia di chilogrammi (350 x 100Kg)** per ettaro.

10.5 Franchigia deducibile

Sono opzionalmente disponibili:

- **Opzione C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1. La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa
- **Opzione D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1. La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa
- **Opzione E:** Per gli eventi *Grandine e/o Vento forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%

10.6 Limite di Indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento forte* al netto della franchigia, è pari al 90% della *Somma Assicurata* per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della *Somma Assicurata* per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.

10.7 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2018-COLL-AG).

Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base delle tabelle 23-ST, da calcolare sul prodotto residuo

Tab.23-ST - Valutazione del danno di qualità su Mais ceroso da insilaggio – Linea STANDARD- AVVERSITA' DI FREQUENZA ED ACCESSORIE – Rischio: <i>Grandine</i>									
Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	10	12	17	22	27	30	30

Per gli eventi non espressamente indicati nelle tabelle precedenti si procede alla stima della sola perdita di quantità.



Art. 11 – RISO

11.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza e cessa con la graduale raccolta del prodotto e comunque alla data del 20 novembre.

Limitatamente ai rischi *Gelo* e *Brina* la garanzia decorre dalla semina.

Limitatamente al Rischio *Vento Forte* la garanzia cessa comunque alla data del 15 ottobre

11.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile (Risone) immune da ogni malattia tara o difetto.

11.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

11.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

Opzione C: Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1.

La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa

Opzione D: Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.

La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%

11.5 Limiti di Indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento forte* al netto della franchigia, è pari al 90% della *Somma Assicurata* per l'opzione C o D.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.

11.6 Calcolo del danno

Il danno di quantità si determina ai sensi dell'articolo 19 - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE (Mod. CG-2018-COLL-AG).



Art. 12 – FRUMENTO TENERO E FRUMENTO DURO

12.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'*Eccesso di pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto.

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

12.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

12.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

12.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

Sono opzionalmente disponibili:

- **Opzione C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1.
La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa
- **Opzione D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.
La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa
- **Opzione E:** Per gli eventi *Grandine e/o Vento forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine e/o Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%

12.5 Limiti di Indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento forte* al netto della franchigia, è pari al 90% della *Somma Assicurata* per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della *Somma Assicurata* per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.



12.6 Calcolo del danno

Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.

Il danno viene determinato ai sensi dell'art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali

Art. 13 – ORZO

13.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'*Eccesso di pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto.

A parziale deroga e limitatamente alle produzioni da granella, le garanzie *Eccesso di Pioggia* e *Vento Forte* cessano 10 giorni prima della maturazione di raccolta.

13.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

13.3 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

13.4 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

Sono opzionalmente disponibili:

- **Opzione C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1.
La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa
- **Opzione D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.
La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa
- **Opzione E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%



13.5 Limiti di Indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento forte* al netto della franchigia, è pari al 90% della *Somma Assicurata* per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine e/o Vento forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della *Somma Assicurata* per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.

13.6 Calcolo del danno

Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.

Il danno viene determinato ai sensi dell'art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali

Art. 14 – SOIA

14.1 Decorrenza

La garanzia decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'*Eccesso di pioggia*, la garanzia decorre dalla semina.

La garanzia cessa alla graduale raccolta del prodotto.

14.2 Prodotto assicurato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia tara o difetto

Per ciascuna partita la descrizione del prodotto deve essere tassativamente completata con l'indicazione della data di semina.

14.3 Limiti Assuntivi

Limitatamente alle combinazioni di rischio comprendenti le avversità catastrofali, la resa massima assicurabile per ettaro (per la Soia da granella riferita ad un grado di umidità pari al 14%) non può essere superiore a:

a) per le produzioni di soia di primo raccolto, intendendosi per tali le semine effettuate entro il 5 giugno: 45 (kg x 100) per ettaro;

b) per le produzioni di soia di secondo raccolto, intendendosi per tali le semine effettuate dal 6 giugno: 35 (kg x 100) per ettaro;

14.4 Danni assicurati

In relazione al disposto dell'Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 – ESCLUSIONI (Mod. CG-2019-COLL-AG), la Società risarcisce i danni di quantità, subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

14.4.1 Garanzia *Siccità* per coltivazione irrigua.

A parziale deroga dell' Art. 2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (Mod. CG-2019-COLL-AG), per il prodotto Soia, la garanzia *Siccità* può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul certificato di assicurazione. La omessa segnalazione delle dichiarazioni sopra indicate comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La garanzia *Siccità* è efficace esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

14.5 Franchigia deducibile e scoperto (qualora previsto)

Sono opzionalmente disponibili:

- **Opzione C:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella C riportata nell'allegato 1.
La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa
- **Opzione D:** Solo per l'evento *Grandine* l'assicurato sostiene i primi 10 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 10%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 11%, fino a giungere ad un concorso dello 5%, come indicato nella tabella D riportata nell'allegato 1.
La garanzia *Vento forte* viene prestata a franchigia 10% fissa
- **Opzione E:** Per gli eventi *Grandine* e/o *Vento forte* l'assicurato sostiene i primi 20 punti percentuali del danno per quote di danno fino al 20%. Tale percentuale di concorso al danno decresce progressivamente, a partire dalla quota del 21%, fino a giungere ad un concorso dello 0%, come indicato nella tabella E riportata nell'allegato 1.

Per tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola e/o associata, anche a *Grandine* e/o *Vento forte*, la franchigia non potrà essere inferiore al 30%

14.6 Limiti di Indennizzo

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento forte* al netto della franchigia, è pari al 90% della *Somma Assicurata* per l'opzione C o D.

Il limite di indennizzo al verificarsi dell'evento *Grandine* e/o *Vento forte*, al netto della franchigia, è pari al 80% della *Somma Assicurata* per l'opzione E.

Per tutti gli altri rischi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quella citata, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 60% della *Somma Assicurata*.

14.7 Calcolo del danno

Si procede alla stima della quantità di prodotto perduto a seguito dei danni diretti causati dagli eventi in garanzia.

Il danno viene determinato ai sensi dell'art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE delle Condizioni Generali



ALLEGATO 1 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®

Tab. A Scalarità Franchigia–OPZIONE A

% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia
Fino a 30	30	40	20	51	9
30	30	41	19	52	8
31	29	42	18	53	7
32	28	43	17	54	6
33	27	44	16	55	5
34	26	45	15	56	4
35	25	46	14	57	3
36	24	47	13	58	2
37	23	48	12	59	1
38	22	49	11	60	0
39	21	50	10	Oltre 60	0

Tab. B Scalarità Franchigia OPZIONE B

% danno	% Franchigia	% danno	% Franchigia
Fino a 20	20	40-41	10
20-21	20	42-43	9
22-23	19	44-45	8
24-25	18	46-47	7
26-27	17	48-49	6
28-29	16	50-51	5
30-31	15	52-53	4
32-33	14	54-55	3
34-35	13	56-57	2
36-37	12	58-59	1
38-39	11	60 ed oltre	0



Tab. C Scalarità Franchigia OPZIONE C

% danno	% Franchigia
Fino a 10	10
11	9
12	8
13	7
14	6
15	5
16	4
17	3
18	2
19	1
20	0
20 ed oltre	0

Tab. D Scalarità Franchigia OPZIONE D

% danno	% Franchigia
Fino a 10	10
11	9
12	8
13	7
14	6
15 ed oltre	5



Tab. E Scalarità Franchigia OPZIONE E

% Danno	% Franchigia
Fino a 20	20
21	19
22	18
23	17
24	16
25	15
26	14
27	13
28	12
29	11
30	10
31	9
32	8
33	7
34	6
35	5
36	4
37	3
38	2
39	1
40 ed oltre	0



ALLEGATO 2 ALLE CONDIZIONI SPECIALI SECUFARM®

TABELLA RIASSUNTIVA CON CARATTERISTICHE DI ALCUNI VITIGNI	
VERIETA'	EPOCA DI MATURAZIONE
Aglianico	media o tardiva
Albana	media
Aleatico	medio-tardiva
Ancelotta	media-tardiva
Barbera	media
Cabernet Franc	media
Cabernet sauvignon	media
Cannonau	medio-tardiva
Carmènere	medio-precoce
Chardonnay	precoce
Cigliegiolo	media
Cortese	media
Corvina	medio-tardiva
Corvinone	medio-tardiva
Croatina	medio-tardiva
Dolcetto	medio-precoce
Garganega	media
Incrocio Manzoni 6.03.13	media
Lagrein	tardiva
Lambrusco di Sorbara	medio-tardiva
Lambrusco grasparossa	tardiva
Lambrusco Maestri	tardiva
Malbec	precoce
Malvasia di Candia aromatica	media
Malvasia Istriana	media
Marzemino	media
Merlot	medio-tardiva
Molinara	medio-tardiva
Montepulciano	medio-tardiva
Moscato bianco	medio-precoce
Moscato giallo	medio-precoce
Moscato rosa	medio-tardiva



Muller Thurgau	precoce
Nebbiolo	tardiva
Negroamaro	media
Picolit	medio-tardiva
Pinot bianco	medio-precoce
Pinot grigio	precoce
Pinot nero	precoce
Primitivo	precoce
Prosecco	tardiva
Raboso piave	tardiva
Refosco	tardiva
Ribolla gialla	medio-tardiva
Riesling italico	medio-precoce
Riesling Renano	medio-precoce
Rondinella	medio-tardiva
Sangiovese	media
Sangiovese b.	medio-precoce
Schiava grossa	media
Schioppettino	medio-tardiva
Teroldego	medio-tardiva
Tocai friulano b.	media
Traminer aromatico rs.	medio-precoce
Trebbiano romagnolo b.	medio-precoce
Trebbiano toscano b.	tardiva
Verduzzo friulano	medio-tardiva



VH Italia
Assicurazioni

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG
Sede secondaria Italia



VH ITALIA
ASSICURAZIONI

Vereinigte Hagelversicherung VVaG - Sede Secondaria Italia
VH ITALIA

Codice fiscale e Registro delle imprese: 03461030235
I-37135 Verona · Viale del Commercio, 47
Telefono: +39 045 8062100 · Fax: +39 045 8062108
www.vh-italia.it · e-mail: info@vh-italia.it

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Part. IVA: DE 158765644 · Registro delle imprese: 2380
Sede legale e direzione generale:
D-35392 Giessen · Wilhelmstrasse 25
Telefono: +49 641 7968-0 · Telefax: +49 641 7968-222